

Lasciate adunque che io ripeta: abbiamo il coraggio delle nostre opinioni; rammentiamo che i diritti del popolo vogliono essere esposti nella loro più gran luce, e non permettiamo che la Commissione si avvolga, non dirò di tenebre, ma di nebuloso velo.

Dell'assemblea costituente facendo cenno, non è già vero, come si diceva dal sig. Sineo, che si anticipasse il giudizio dalla costituente assemblea; noi non ne abbiamo nè la facoltà, nè il volere; noi dicevamo soltanto alla Commissione che non si doveva attendere timidamente alla convocazione del popolo per dar base alla futura costituzione Italiana, ma si doveva senza perifrasi e senza reticenze, far plauso al fecondo pensiero della costituente assemblea, da cui saranno promossi gl'italici fati.

Sostenne il signor Sineo che coi diritti civili sono stati attribuiti gl'israeliti anche i diritti politici; noi questo lo desideriamo con tutta l'anima, ma dobbiamo dire che abbiamo i nostri grandissimi sospetti che così non sia; il signor Sineo diceva che al tempo dell'emancipazione israelitica non esistevano ancora diritti politici; domando scusa al signor Sineo; al tempo dell'emancipazione israelitica era emanato lo Statuto, era emanata la legge elettorale, quindi già erano comparati i diritti politici del Piemonte. E nella emancipazione israelitica essendosi conferito agli ebrei soltanto i diritti civili, è forza concludere che il legislatore non abbia voluto investirli delle politiche attribuzioni.

Si risponde che gli ebrei hanno tuttavolta facoltà di essere elettori: ed è vero; ma questa facoltà fu loro attribuita in ispecial modo dalla legge elettorale, la quale non volle poi che avessero egualmente il diritto di eligibilità; d'onde si raccoglie che coi diritti politici gl'israeliti non possono esercitare pur troppo che quello di elettore.

A nessuno, certo, cade in mente che io, propugnatore antico dell'emancipazione israelitica, metta in campo queste osservazioni per nuocere alla causa degli israeliti. Sappiasi invece che con queste stesse parole attendo a promuoverne l'adempimento; nemico delle mezze libertà, son pure nemico delle mezze emancipazioni; l'assemblea costituente compirà il voto di tutti gli italiani.

PINELLI risponde al rimprovero di mancanza di coraggio apposto alla Commissione e venendo sul particolare degl'israeliti dice dal complesso delle leggi emanate doversi intendere piena la loro emancipazione civile e politica. Il diritto elettorale, diritto di Sovranità loro accordato esserne prova incontestabile. La Commissione avendolo tenuto per un fatto compiuto operò più dignitosamente. Difende poi la redazione dell'indirizzo. (Cost. Sub.)

BUFFA osserva che la nuova legge ammette espressamente gl'israeliti ai gradi accademici. Egli trae da ciò la conseguenza che loro non siansi voluti restituire tutti i diritti politici, poiché in questo caso non sarebbe stato necessario di parlare particolarmente dei gradi accademici. (Gazz. P.)

BIANCHI. Permettetemi, o signori, che non lasci trascorrere il novero delle omissioni che si appongono alla Commissione incaricata dell'indirizzo, senza farvi avvertire quella commessa contro la Sicilia.

Signori, niuno di voi ignora, ognuno di voi debbe sentire il bisogno di esternare il convincimento che siccome il primo moto di cambiamento politico di là parti, così la nostra gratitudine debbe tralucere nelle prime parole di libertà che la bocca nostra muove in gran parte (almeno rispetto al tempo) per opra loro; epperò sia che l'indirizzo venga rinnovato, siccome io lo desidero per le ragioni già da altri esposte, sia che venga solo emendato, quest'atto di gratitudine trovi in

esso un luogo eminente quale certamente lo occupa nel nostro cuore.

VALERIO. A compiere la serie delle osservazioni sull'indirizzo ho chiesto la parola per fare anche io una obiezione all'onorevole redattore dell'indirizzo. Vorrei e credo che molti vorranno con me che la Camera dei Deputati estorni il voto affinché sia presto solennemente riconosciuta la Repubblica Francese. Noi dobbiamo dire al Principe nostro che primo tra i Governi liberi deve dare l'esempio di riconoscere un Governo stabilito presso una nazione così generosa, così nobile che esternò per bocca e per organo del suo ministro, Principe tra i grandi oratori, del suo grande uomo di Stato, sentimenti generosi verso l'Italia.

SINEO. Sono in dovere di dare ancora qualche spiegazione per rimuovere i dubbi che furono eccitati circa la perfetta emancipazione degl'israeliti.

Lo Statuto, fondamento di tutti i diritti politici, era in verità già promulgato, allorchè pubblicavasi la legge che ammetteva gl'israeliti all'esercizio di tutti i diritti civili. Ma appunto perchè lo Statuto non contiene nessuna eccezione a danno degli israeliti, bisogna concludere ch'essi godono di tutti i diritti politici. Lo Statuto favorisce ugualmente tutti coloro che prima si chiamavano *sudditi*, e che con lo Statuto stesso venivano restituiti alla dignità di *cittadini*. Sarebbe stata necessaria una legge posteriore per togliere agli ebrei i diritti concessi a tutti dallo Statuto. Si vorrà sostenere che gli ebrei non fossero *sudditi*? Sarebbe una proposizione assurda in se stessa, e riprovata espressamente dal codice civile. Si pretenderà che lo Statuto non contemplasse tutti i *sudditi*? Sarebbe una pretesa contraria a quel trito assioma, che vieta di ammettere distinzioni laddove la legge non ne contiene nessuna.

Bensi, provvedendosi soltanto dallo Statuto ai *diritti politici*, salde rimanevano le antiche leggi meramente *civili* con le quali gl'israeliti erano colpiti da alcune eccezioni. Derogavasi a queste antiche eccezioni con la legge nuova che gli faceva partecipi di tutti i *diritti civili*. Quali sono i diritti politici di cui gl'israeliti potrebbero ancora essere privati? Se si tratta del tempo anteriore allo Statuto, ho dimostrato che nessuno aveva diritti politici. Per tre secoli la parola stessa di diritto politico rimase ignota ai piemontesi ed alle altre provincie che da lunga pezza trovansi unite al Piemonte. Se si tratta del tempo posteriore bisognerebbe indicare quale sia il provvedimento con cui siasi derogato allo Statuto privando gl'israeliti dei diritti politici.

Cercasi tuttavia per qual motivo si dichiarasse espressamente nella nuova legge che gl'israeliti sarebbero ammessi ai gradi accademici. Il Legislatore riconosceva in questo modo che tale facoltà non poteva annoverarsi fra i diritti civili. Ma essa non era neppure un diritto politico. Gl'israeliti non erano esclusi dai gradi accademici in virtù di nessuna legge speciale, bensì indirettamente per l'impossibilità in cui erano di uniformarsi ai regolamenti interni dell'università. Per ottenere i gradi bisognava essere iscritto in ogni bimestre nell'albo degli studenti per mezzo del così detto *admittatur*, e questo non si concedeva a chi non presentava fedeli confessioni mensili. Bisognava inoltre prima degli esami pubblici di licenza e di laurea fare davanti all'arcivescovo di Torino una solenne professione di fede. Condizioni tutte alle quali gl'israeliti non potevano soddisfare. La nuova legge abrogò non solo le leggi antiche, che limitavano i diritti civili degli ebrei, ma anche i regolamenti dell'Università, e permise agli israeliti di frequentar le scuole senza *professione mensile*, di laurearsi senza *professione di fede*.